

N. 12/16 e 3 /17 R.I.E.M.P.



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

II SEZ PENALE

La Corte di Appello di Catania, seconda sezione penale, riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati :

Dott. Maria Paola Cosentino	Presidente
Dott. Francesca Pulvirenti	Consigliere est.
Dott. Antongiulio Maggiore	Consigliere

ha emesso il seguente

DECRETO

nei confronti di:

Scinaro Mario Giuseppe nato a Capizzi il 20.02.1965;

e dei terzi interessati:

Deni Nellina Letizia nata a Militello Val di Catania il 28.10.1967;

Scinaro Salvatore nato a Capizzi il 29.01.1973

Sentiti i difensori del prevenuto e della terza interessata ed il Procuratore Generale osserva in fatto e in diritto.

Scinaro Mario Giuseppe, con decreto n.259/09 Reg Decr reso dal Tribunale di Catania il 14.10.2009, confermato dalla Corte d'Appello di Catania con decreto n. 134/12 del 29.11.2012, irrevocabile il 20.06.2013, venne sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con l'obbligo del pagamento della cauzione di € 50.000 perché ritenuto indiziato di appartenere all'organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra". A carico del predetto veniva anche disposta, ritenuta la sussistenza della pericolosità sociale e la sproporzione tra redditi ed acquisizioni, la confisca dei beni mobili e immobili riferibili direttamente o indirettamente al

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

proposto, e tra questi vi erano quelli formalmente intestati al germano Salvatore e alla moglie da Deni Letizia.

Con due diverse istanze, proposte ex art. 7 l. 1423/56 e 2 ter l. 575/65 nell'interesse di Scinaro Salvatore e Scinaro Mario Giuseppe e Deni Letizia, veniva avanzata richiesta di revoca della confisca sostenendo di essere in grado di dimostrare che gli istanti avevano avuto lecite disponibilità finanziarie idonee a coprire gli esborsi sostenuti per gli acquisti effettuati.

Nel dettaglio si assumeva, da parte della difesa tecnica degli appellanti, l'illegittimità ab origine della confisca, attraverso la produzione di elementi mai stati valutati nel procedimento principale.

A tal fine producevano nuova consulenza tecnico-contabile, e relazione agronomica per determinare i redditi potenziali dell'azienda zootecnica, assumendo la parzialità (per non avere tenuto conto di ulteriori flussi finanziari, che non erano stati documentati), nel procedimento principale, dei valori inseriti nella relazione di perizia redatta su incarico conferito dalla Corte di Appello; asserendo di essere in grado di offrire elementi sconosciuti nel procedimento ordinario e comunque mai valutati ed in particolari di *“molteplici estratti conto della Banca Popolare di Ragusa relativi al cc n.049-1539199 ed un contratto di affidamento stipulato con la Banca Popolare di Ragusa con la quale veniva concessa una comodità di cassa con facoltà di scoperto da 6000 con picchi sino a € 43.000,00”* e *ed estratti conto della Banca Agricola Popolare di Ragusa relativi al rapporto di deposito n. dr049-5325973 dai quali si ricava un versamento iniziale di € 79.685,00 nonché il mutuo agrario per € 700 erogato tra il 2001 ed il 2002 ed alle anticipazioni di contributi agripart concesse dalla Banca della Nuova Terra per cospicue somme.”*

Secondo gli istanti tali ulteriori introiti - aggiunti ai redditi dell'impresa agricola come stimati dai periti nel procedimento principale - avrebbero consentito di accertare la perfetta compatibilità tra i flussi finanziari in entrata ed in uscita, anno per anno, e ciò, anche, applicando il cd metodo della stratificazione.



Il Tribunale misure di prevenzione rigettava la richiesta aderendo all'indirizzo giurisprudenziale più restrittivo, secondo il quale non possono essere rimessi in discussione, con l'istanza di revoca del provvedimento definitivo di confisca, "atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili" poiché l'istanza di revoca postulerebbe l'acquisizione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento ovvero l'inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari, oppure che il procedimento di prevenzione si fondi su atti falsi o su un altro reato (Cass, Sez 1,14 maggio 2008 n. 21369, Sez. 214 maggio 2009 n. 05577, Lo lacono), escludendosi la possibilità di tenere conto di documenti non sopravvenuti alla conclusione del procedimento né ignoti al tempo e non prodotti al tempo debito. Nel dettaglio secondo il Tribunale gli elementi dedotti non avrebbero avuto il carattere di novità poiché potevano, e dovevano, essere allegati nel procedimento di prevenzione. Il Tribunale assumeva che *"le prospettate maggiori disponibilità finanziarie non sono invero inquadrabili nel concetto di nuova rivelazione poiché la relativa documentazione era già, o avrebbe dovuto essere, nella disponibilità degli odierni istanti"*. Assumeva assolutamente singolare la circostanza che detta documentazione sia emersa solo dopo anni dal provvedimento di confisca definitivo. Avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di revoca della confisca veniva proposto gravame da Scinardo Mario Giuseppe, Scinardo Salvatore e Deni Nellina assumendo la insussistenza della ritenuta preclusione e comunque, sulla scorta dei nuovi elementi offerti, la prova dell'assenza di sproporzione tra disponibilità economica ed investimenti.

La censura afferente l'insussistenza di una preclusione appare fondata.

Va subito precisato che l'ipotetico novum non può di certo ritenersi la consulenza tecnica depositata dalle difese ma, piuttosto, la documentazione offerta ed in particolare la prova della ricezione di maggiori contributi, recepiti dagli appellanti, rispetto a quelli esaminati in occasione della perizia collegiale, disposta nel corso del procedimento principale ed in particolare nel corso del giudizio di appello.



Tanto premesso, nell'affrontare la questione afferente l'ammissibilità della istanza di revoca, si deve prendere le mosse dalla pronuncia delle SU n. 57 del 2007, Auddino, che affermano che la richiesta di revoca ex tunc della confisca definitiva dei beni disposta ai sensi della legge antimafia era consentita, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della L. n. 1423 del 1956, a chi ha partecipato al giudizio qualora agisca per ottenere il *"riconoscimento, oggi per allora, dell'inesistenza originaria dei presupposti della misura di prevenzione"*, applicabile anche in tema di misure patrimoniali, indipendentemente dalla revoca della misura personale; secondo il Supremo Collegio la revoca in esame costituisce, in definitiva, un mezzo predisposto dal legislatore per adempiere all'obbligo riparatorio prefigurato dall'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione, con effetti ex tunc, in presenza di una invalidità genetica del provvedimento.

Precisano le SU che, poiché tale rimedio interviene su un provvedimento ormai definitivo, è precluso rimettere in discussione con l'istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili; pertanto (conformemente alla sentenza Cass. sez. VI, 17 settembre 2004, n. 4644), la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve *"muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. c.p.p., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: S.U., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato. Gli elementi dedotti saranno diretti a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento reale e pertanto in primo luogo la pericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto medesimo, il valore sproporzionato della cosa al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, il frutto di attività illecite o il reimpiego di profitti illeciti"*.

L'orientamento delle SU, in ordine all'ambito di esperibilità della revoca ex tunc, è ulteriormente sostenuto ed arricchito dalla sentenza della SC sez. VI, 17 settembre



2004, n. 4644, espressamente richiamata sul punto dalle SU (e la successiva sent. SC 21369/08). In tale decisione i giudici del supremo Collegio affermano che - atteso che la revoca, tende a dimostrare che non sussistevano in origine i presupposti della misura - essa svolge una funzione assimilabile a quella della revisione (v. Cass., sez. un., 10 dicembre 1997, Pisco), sicché la rimozione del giudicato non può che concepirsi nell'ambito dei perimetri tracciati dall'art. 630 c.p.p., e, per quel che più specificamente riguarda il caso di specie, nel quadro della ipotesi di prove nuove sopravvenute dopo il provvedimento definitivo (lett. c del predetto articolo). Come affermato da Cass., sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, per prove nuove devono intendersi non solo le prove sopravvenute ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate, nemmeno implicitamente.

Le conclusioni delle SU del 2007 sono state recepite da una successiva decisione ove si precisa che non osta al rimedio *l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale... ingiustificatamente subita* (Sez. I, Sentenza n. 21369 del 14/28.5.08)

Quanto al concetto di prova nuova deve necessariamente farsi riferimento alla più volte citata sentenza delle SU n. 624 del 2002 (cc 26 settembre 2001), Pisano che, risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto fra le sezioni ordinarie affronta in modo approfondito e organico la materia.

Le SU, decidono di adottare - tenuto conto della ratio dell'istituto della revisione che è quella della salvaguardia dell'esigenza primaria che l'errore giudiziario sia riparato, prima ancora che attraverso il pagamento di una somma di danaro (art. 643, comma 2), consentendo al condannato di introdurre strumenti costituzionalmente adeguati perché, all'esito della procedura di revisione, possa essere affermata la sua innocenza) - la più ampia nozione di prova nuova rientrando in tale concetto anche la prova che il giudice non abbia valutato neppure implicitamente e non abbia conosciuto, sempre che non si tratti di una prova dichiarata inammissibile o ritenuta superflua, pure per tardiva proposizione, giacché in queste ipotesi la prova è stata



valutata ed avverso un simile provvedimento sono esperibili soltanto le impugnazioni ordinarie. Quindi, per prove nuove devono intendersi quelle che, anche se preesistenti alla sentenza di condanna, risultanti o no dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione, prescindendosi, anche qui, da ogni giudizio circa l'imputabilità alla parte interessata dell'omessa conoscenza giudiziale.

Deve essere condivisa l'interpretazione delle SU n. 57 del 2007, Auddino, seguita successivamente anche dalle sezioni semplici.

Ma vi è di più, secondo altro orientamento del supremo Collegio, che questa Corte condivide, non assume all'uopo rilievo la circostanza che l'omessa conoscenza della "prova nuova" da parte del giudicante sia imputabile a comportamento processuale negligente, od addirittura doloso, del condannato, poiché tali ultime circostanze potrebbero al più essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, cit.; conf. Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739, per la quale, nel giudizio di revisione, la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purché le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione).

Nel caso di specie nessun dubbio sussiste in ordine al dato che la documentazione offerta in ordine ai contributi pubblici, percepiti dallo Scinaro e dal coniuge nell'ambito della attività imprenditoriale agricola, debba ritenersi prova nuova. Anzi dall'esame degli atti del procedimento è emerso che - sebbene più volte invocata da parte della difesa tecnica del proposto e dei terzi interessati la valutazione, da parte dei periti del giudice e da parte del Giudice stesso, della sussistenza di incrementi patrimoniali quali quelli derivanti dalla percezione di ulteriori contributi agricoli, di dette poste attive non si ne tenne conto proprio per l'assenza di prove documentali di dette percezioni.



Superata la questione in ordine alla ammissibilità delle istanze avanzata dalle difese tecniche di Scinaro Mario Giuseppe, Scinaro Salvatore e Deni Nellina Letizia, la Corte in accoglimento delle istanze avanzate dalle difese e dalla pubblica accusa ha disposto perizia al fine di verificare l'incidenza di dette prove nuove nella valutazione già effettuata sulla sussistenza delle sproporzioni tra disponibilità economiche e redditi, i cui esiti hanno consentito di ridurla in maniera significativa e di eliderla completamente ove si applichi il cd metodo della stratificazione.

Nel dettaglio venivano riassunte nella tabella di seguito riportata le poste attive e passive del patrimonio del proposto e dei terzi interessati.

NUCLEO FAMILIARE SCINARO M.G. - DENI NELLINA - SCINARO SALVATORE												
ANNO	REDDITI						ONERI		REDDITI NETTI	VERBA		
	REDDITI DIR. I	REDDITI DIR. II	REDDITI DIR. III	REDDITI DIR. IV	REDDITI DIR. V	REDDITI DIR. VI	IRPEF	IRPEF FIRMA		REDDITI DIR. I	REDDITI DIR. II	IRPEF
1990						5900			5900	5900	5900	5900
1991						43242			43242	43242	43242	43242
1992						81258		30000	51258	51258	51258	51258
1993						82211		30000	52211	52211	52211	52211
1994						22778		30000	22778	22778	22778	22778
1995						32178		30000	2178	2178	2178	2178
1996	8300					51200		30000	21200	21200	21200	21200
1997	87200		91300			25000		30000	27200	27200	27200	27200
1998	11000		51000			55000		30000	55000	55000	55000	55000
1999	117000		30000			237000		30000	207000	207000	207000	207000
2000	10700		37000			32000	3000	30000	32000	32000	32000	32000
2001	210000			157000	40000	32000		30000	72000	72000	72000	72000
2002	45000				45000	61000		40000	72000	72000	72000	72000
2003	8400			130100	45000	57000	8300	40000	86000	86000	86000	86000
2004	6400				27700	65000		40000	74000	74000	74000	74000
2005	147500				48000	30000		40000	94000	94000	94000	94000
2006	160000	800000		30000	15000	60000		40000	200000	200000	200000	200000
2007	3000	700000		30000	15000	25000		30000	112000	77000	915000	915000

Ed invero secondo i periti nominati "alla luce delle ulteriori allegazioni" negli anni 1997, 1999, 2004, 2005 e 2006 l'accrescimento patrimoniale non trova, comunque, capienza nei redditi complessivamente conseguiti. Infatti le differenze negative a suo tempo accertate - seppure diminuite per effetto dei maggiori redditi scaturenti dalla nuova documentazione prodotta dalla difesa - permangono. Per contro applicando la cd stratificazione dei redditi - e cioè riportando l'eventuale surplus annuale nel periodo

successivo al suo verificarsi - non sussisterebbe alcuna sproporzione tra consistenza patrimoniale e capacità reddituale del nucleo familiare”.

Orbene, secondo la Corte – ai fini della determinazione dell’ammontare del patrimonio - proprio alla luce del principio che impone una ricostruzione storica della situazione reddituale al momento degli acquisti occorre tenere conto, per ciascun anno di riferimento, anche degli accantonamenti degli anni antecedenti.

Ed invero quella che impone una verifica per anno solare della disponibilità economica è una regola, di carattere economico contabile, che non deve fare perdere di vista la necessità di una valutazione del patrimonio, disponibile da parte del proposto e dei terzi interessati, nella sua globalità . Sarebbe scorretto - ad avviso della Corte - non tener conto delle giacenze , o comunque degli accantonamenti degli anni precedenti nella verifica della eventuale sproporzione tra disponibilità economiche ed acquisizioni.

Proprio alla luce dei citati risultati cui sono giunti, sulla scorta della nuove acquisizioni documentali, gli stessi periti - che nel giudizio principale avevano ritenuto esistente una sproporzione tra redditi ed acquisizioni patrimoniali – deve ritenersi insussistente ex tunc il presupposto che legittimava la misura ablativa adottata nei confronti del proposto e dei terzi interessati.

P.Q.M.

DECRETA la revoca della confisca disposta con decreto n.259/09 Reg Decr reso dal Tribunale di Catania il 14.10.2009 confermata dalla Corte d’Appello di Catania con decreto n. 134/12 del 29.11.2012 irrevocabile il 20.06.2013 ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto.


Manda alla Cancelleria per gli incumbenti di competenza

Così deciso nella camera di consiglio del 22.12.2017

Il Consigliere est



Il Presidente



CORTE APPELLO CATANIA

Depositato in Cancelleria

Catania ... 3.2.2020..

Il Funzionario Giudiziario

Catrina Caruso

